Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 marzo 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 15 MARZO 1985:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1984 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

(1435)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1113.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

metodologia della ricerca storica;
storia dell'architettura medioevale e moderna.

Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è inserito l'insegnamento di « metodologia della ricerca storica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1114.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto l'insegnamento di « ebraico e lingue semitiche comparate e filologia semitica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1984, n. **1115.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, n. 1259, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la nota n. 16172 del 21 agosto 1984, con la quale il rettore dell'Università di Pavia, chiede un'errata corrige al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, n. 1259, di modifica dello statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare al citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1259/1983, la rettifica richiesta;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, n. 1259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 12 luglio 1984, è rettificato come appresso:

Articolo unico

Il disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, n. 1259, è così riformulato:

« Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari relativi al quarto anno sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

Per l'indirizzo generale:

elettrodinamica;
teoria della propagazione delle onde;
fisica atomica;
laboratorio di fisica nucleare;
ottica quantistica;
didattica della fisica;
fisica relativistica.

Per l'indirizzo didattico:

elettrodinamica;
teoria della propagazione delle onde;
fisica atomica;
laboratorio di fisica nucleare;
ottica quantistica;
didattica della fisica.

Per l'indirizzo applicativo:

elettrodinamica;
teoria della propagazione delle onde;
fisica atomica;
laboratorio di fisica nucleare;
didattica della fisica;
elettronica avanzata;
elettronica generale;
fisica relativistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 369

LEGGE 5 marzo 1985, n. 74.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi ed assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di requisiti oggettivi indipendenti dalla natura pubblica o privata degli enti stessi e, salva la deroga per il periodo previsto dall'articolo 3, punto 3, lettera *b*), della direttiva, senza aver riguardo alle esigenze economiche del mercato;

2) indicazione, con riferimento alla tipologia della struttura organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarità dello stesso, dei criteri in base ai quali vanno identificate le persone che effettivamente ne determinano l'orientamento dell'attività; prescrizione, per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente, e di specifici requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attività bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali: in particolare per le casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale, fermi i requisiti di onorabilità come sopra specificati, i predetti requisiti di esperienza devono essere rapportati alle peculiarità strutturali ed operative dell'ente, in modo da agevolarne il carattere di mutualità e le finalità sociali; esclusione dagli incarichi per coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione contro la mafia e, in particolare, alle misure previste dalle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via definitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico;

3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2);

4) motivazione e notifica del diniego e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto sulla domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la notifica del diniego;

5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità, delle norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di succursali delle istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

6) coordinamento dell'articolo 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le norme contenute nell'articolo 8 della direttiva comunitaria, relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti creditizi o a loro succursali;

7) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 522):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 15 febbraio 1984.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 15 marzo 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 6ª il 10 luglio 1984, 18 luglio 1984, 24 luglio 1984 e 18 settembre 1984.

Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 1984 (atto numero 522/A).

Esaminato in aula e approvato il 10 ottobre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2139):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 23 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I, III, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione il 14 novembre 1984 e 28 novembre 1984.

Relazione scritta annunciata il 5 dicembre 1984 (atto numero 2139/A).

Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 28 febbraio 1985.

LEGGE 7 marzo 1985, n. 75.

Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art. 2.

Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

4) essere in possesso del diploma di geometra;

5) avere conseguito l'abilitazione professionale.

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 2, secondo comma.

Testo aggiornato della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (*esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*), modificata nell'art. 5 dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1866:

« Art. 1. — Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.

I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Art. 2. — Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Art. 3. — Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

L'art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato.

Art. 4. — La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6000 e a lire 3000.

La tassa di lire 250 per le opere delle Università o istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'università o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.

Art. 5. — *Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.*

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18.

Art. 6. — La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è elevata a lire 3000 ».

NORME TRANSITORIE

(*Omissis*).

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 783):

Presentato dal sen. BONIFACIO Francesco Paolo e altri il 6 giugno 1984.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 luglio 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 7ª.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 25 settembre 1984.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1° agosto 1984.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 3 ottobre 1984 e approvato il 10 ottobre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2149):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 24 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I, VIII, IX e XIII.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 27 febbraio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 marzo 1985.

Bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 4, punto A, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente l'attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Vista la direttiva della commissione della Comunità economica europea n. 80/879/CEE del 3 settembre 1980 relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Ritenuto urgente e necessario integrare le norme di cui al paragrafo 44.5 del capitolo X dell'allegato 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-

gno 1982, n. 503, per conformarsi alle disposizioni della predetta direttiva della commissione della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Il paragrafo 44.5 del capitolo X dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, è sostituito dal seguente:

44.5.1. La bollatura sanitaria di cui al paragrafo 44.3, lettera *a*), del capitolo X dell'allegato 1 non è necessaria nel caso in cui partite di carcasse (comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformità del capitolo VII n. 32.2 dell'allegato 1) siano spedite — per esservi sezionate — da un macello riconosciuto ad un laboratorio di sezionamento riconosciuto, a condizione che:

a) ogni grande imballaggio, contenente carni fresche di volatili da cortile rechi, sulla superficie esterna, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo X, paragrafo 44.1, lettera *b*), e paragrafo 44.4;

b) lo stabilimento speditore tenga un apposito registro da cui risultino la quantità, la natura e la destinazione delle partite spedite;

c) il laboratorio di sezionamento destinatario tenga un apposito registro da cui risultino la quantità, la natura e la provenienza delle partite ricevute;

d) il bollo sanitario dei grandi imballaggi in questione venga distrutto soltanto alla loro apertura, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale;

e) sulla superficie esterna dei grandi imballaggi siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista, della partita in causa, in conformità delle disposizioni del presente paragrafo e dell'allegato 5.

44.5.2. La bollatura sanitaria di cui al paragrafo 44.3, lettera *a*), del capitolo X dell'allegato 1 non è necessaria nel caso in cui partite di carcasse (comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformità del capitolo VII, n. 32.2 dell'allegato 1), di parti di carcassa e delle seguenti frattaglie: cuore, fegato e ventriglio, siano spedite — per esservi trattate — da un macello riconosciuto o da un laboratorio riconosciuto ad uno stabilimento per la lavorazione della carne, alle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente paragrafo 44.5.1 e a condizione che:

a) lo stabilimento per la lavorazione della carne destinatario tenga un apposito registro da cui risultino la quantità, la natura e la provenienza delle partite ricevute;

b) nel caso in cui la carne fresca di volatili da cortile sia destinata alla preparazione di prodotti a base di carne per gli scambi intracomunitari, il bollo sanitario dei grandi imballaggi in questione sia distrutto soltanto alla loro apertura, sotto la supervisione del veterinario ufficiale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 2 marzo 1985

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

ALLEGATO 5

UTILIZZAZIONE PREVISTA: sezionamento/trattamento (1)

INDIRIZZO DEL DESTINATARIO:

. . . .

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(1346)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 marzo 1985.

Disposizioni relative alla campagna di trasformazione del pomodoro 1985.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in particolare i combinati disposti di cui agli articoli 7, punto 1), ultimo comma, e 5, punto 4), che danno la possibilità agli Stati membri di anticipare la data limite di conclusione dei contratti per i pomodori, nonché di adottare disposizioni pertinenti per quanto concerne le condizioni ed i termini utili per il pagamento del prezzo minimo;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale per il pomodoro, stipulato tra le parti interessate il 9 febbraio 1985, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, completato dal verbale 18 febbraio 1985;

Visto l'atto di ratifica dell'accordo interprofessionale da parte di industrie di trasformazione non aderenti alle tre associazioni nazionali conserviere (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA), sottoscritto dalle stesse in data 6 marzo 1985;

Considerata la necessità di regolamentare in presemina il termine ultimo per la conclusione dei contratti, e ciò perché i produttori possano adeguare le superfici investibili ai quantitativi previsti nei contratti stessi;

Considerata altresì la necessità che, onde garantire in maniera ottimale le adeguate condizioni di pagamento del prezzo minimo al produttore, è necessario stabilire le condizioni ed i tempi entro i quali, rigorosamente, debbono essere corrisposti all'agricoltore sia gli anticipi che il saldo dell'importo dovuto a questi dal trasformatore industriale;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del decreto

In attesa della disciplina generale del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero e di altri prodotti a base di ortofrutticoli, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, il presente decreto:

regola, sulla base dell'accordo interprofessionale di cui al successivo articolo, l'attuazione del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo alla fissazione di un limite di garanzia per la produzione dei pomodori freschi da avviare alla trasformazione industriale, disciplinando, corrispondentemente, i livelli di fabbricazione dei concentrati di pomodoro, dei pomodori pelati interi e degli altri prodotti trasformati di pomodori;

prevede disposizioni, per quanto concerne i termini utili di conclusione dei contratti di pomodori così come consentito dal regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984;

domanda alle unioni nazionali di produttori agricoli, alle associazioni nazionali di categoria industriale ed alle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, la ripartizione dell'obiettivo di produzione del pomodoro fissato dall'accordo interprofessionale appresso definito, sia dal lato dell'offerta agricola sia da quello della domanda globale della trasformazione.

Art. 2.

Accordo interprofessionale

L'accordo interprofessionale per la campagna 1985 per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale (allegato 1), completato dal verbale 18 febbraio 1985 (allegato 2) nonché dall'atto di ratifica 6 marzo 1985 (allegato 3), rispettivamente citati in epigrafe al quarto e quinto punto « Visto » sono atti integranti del presente decreto.

Essi spiegano gli effetti giuridici voluti dalla vigente normativa che li regola.

Art. 3.

Programmazione agricola e disciplina dei livelli di fabbricazione industriale

L'obiettivo di cui all'accordo interprofessionale, richiamato nel precedente art. 1 viene disciplinato:

dal lato dell'offerta agricola: dalle unioni di associazioni di produttori agricoli (UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO) che, di concerto, indicheranno ad ogni singola associazione di propria appartenenza, le rispettive soglie di produzione di pomodoro per il 1985;

dal lato della domanda industriale: dalle associazioni industriali di categoria (AIIPA, ANICAV, ASSITRAPA) che fisseranno a carico delle singole industrie di appartenenza i limiti delle quantità di pomodoro fresco da trasformare per il 1985;

dal lato della domanda della trasformazione associata: dalle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo che fisseranno a carico delle singole cooperative di trasformazione di appartenenza i limiti delle quantità di pomodoro fresco da trasformare per il 1985.

E' fatto obbligo ai trasformatori non associati a nessuna delle organizzazioni testè citate, in quanto firmatari dell'atto di ratifica dell'accordo interprofessionale 1985, di presentare domanda per l'assegnazione del quantitativo di pomodoro da trasformare ad una delle stesse organizzazioni nazionali di rappresentanza, scegliendola possibilmente fra quelle rappresentative rispetto al proprio territorio ed alla propria organizzazione giuridica.

Art. 4.

Compensazioni

Le unioni di associazioni di produttori agricoli, le associazioni industriali di categoria, le associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo, nelle discipline dei ruoli loro attribuiti, si atterranno alle indicazioni previste nel verbale 18 febbraio 1985, potendo operare nell'ambito del limite totale di produzione di loro competenza, spostamenti produttivi, rispettivamente, da un'associazione all'altra, da un'industria all'altra o da una cooperativa all'altra, sempre che non siano alterati globalmente i rispettivi limiti di produzione agricola e trasformazione industriale.

Tali spostamenti, tra l'altro, possono tener conto di situazioni derivanti a talune associazioni di produttori ed a talune industrie di trasformazione singole od associate da assenza di produzione negli anni di riferimento di cui al ripetuto verbale 18 febbraio 1985; a talune industrie singole od associate, anche da una produzione non adeguata allo sviluppo tecnologico innovativo.effettuato da queste nell'anno 1982.

Art. 5.

Penalizzazioni

A carico delle associazioni di produttori agricoli che non dovessero rispettare le indicazioni di produzione date dalle proprie unioni nazionali saranno presi drastici provvedimenti; non escluso la cancellazione dall'elenco nazionale di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, mentre viene fatto obbligo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) di non pagare l'aiuto per quantità addizionali rispetto a quelle ricavate dall'applicazione dei coefficienti ai riferimenti storici produttivi di ogni singola azienda, giusta accordo interprofessionale, fatti salvi eventuali aumenti dovuti a spostamenti di produzione contemplati al precedente art. 4 e ad assegnazioni aggiuntive di produzione derivanti dall'utilizzazione della quantità riservata alla esclusiva determinazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Validità e termini utili per la contrattazione

In virtù della possibilità data agli Stati membri di anticipare la data limite per la conclusione dei contratti concernenti i pomodori, posta all'art. 7, punto 1), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984, la contrattazione relativa tra associazioni di produttori ed industrie di trasformazione, giusta accordo interprofessionale, si chiude improrogabilmente il 20 marzo 1985.

Gli agricoltori non associati eserciteranno il diritto proprio di contrattazione con le industrie dal 20 al 25 marzo 1985.

Eventuali quantitativi assegnati e non contrattati che successivamente dovessero essere ridistribuiti ai sensi del precedente art. 4 potranno essere contrattati dal 15 aprile al 30 aprile 1985.

Art. 7.

Normativa generale

Le disposizioni del presente decreto anticipano programmi e comportamenti da rispettare nel corso della campagna di trasformazione pomodoro 1985.

Esse pertanto costituiranno testo unico con la normativa generale di applicazione che sarà emanata dopo la pubblicazione dei regolamenti comunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER IL POMODORO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

Il giorno 9 febbraio 1985, nella sede del M.A.F. alla presenza del Ministro dell'agricoltura on. Pandolfi, con la partecipazione delle organizzazioni nazionali professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori), delle associazioni nazionali di tutela della cooperazione, delle regioni maggiormente interessate, le unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli (UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO) in rappresentanza delle associazioni dei produttori aderenti, comprese le cooperative ad esse associate; le associazioni di categoria industriale (ANICAV, AIIPA, ASSITRAPA);

Considerato che le difficoltà del comparto, anche in relazione alla normativa comunitaria, rischiano di essere aggravate pericolosamente da una situazione di incontrollato aumento delle quantità prodotte, anche in relazione a possibili squilibri rispetto alla distribuzione storica fra i Paesi comunitari;

Ritenuto che sia indispensabile, per la salvaguardia degli interessi vitali dei produttori agricoli e del sistema industriale, uno sforzo eccezionale volto alla autoregolamentazione della produzione per la campagna 1985;

Preso atto dell'impegno del Governo, espresso dal Ministro Pandolfi, di sostenere nelle sedi comunitarie una linea di ferma difesa e di valorizzazione del settore, in considerazione dell'importanza e peculiarità della produzione nazionale; di avviare gli studi per l'aggiornamento delle norme di qualità; di incentivare l'affermazione di linee varietali italiane; di potenziare il sistema dei controlli attraverso nuove e più incisive metodologie; di adoperarsi perché la regolamentazione comunitaria in materia di norme di qualità sia tale da valorizzare e tutelare il prodotto interno; di esaminare le problematiche connesse al rispetto delle norme di qualità, anche in relazione all'ordinanza del Ministro della sanità in data 6 gennaio 1979.

Ciò premesso, le parti convengono sulla necessità di affrontare la straordinarietà dell'annata 1985 con un accordo interprofessionale fortemente innovativo, che preveda sia misure di autoregolamentazione dei volumi produttivi sia più stringenti contenuti normativi.

Convengono altresì di operare di comune accordo al fine di pervenire, per il triennio 1986-87-88, alla individuazione di obiettivi programmati di produzione.

Il Ministro prende atto dell'adesione della cooperazione ai principi posti alla base dell'accordo, tenuto conto delle circostanze eccezionali della presente annata.

Art. 1.

L'obiettivo di produzione per il 1985 viene stabilito in quintali 36.000.000.

Tale quantitativo verrà ripartito, sia dal lato dell'offerta agricola, sia da quello della domanda globale della trasformazione, con criteri paralleli e coordinati sulla base di parametri oggettivi, desunti da appropriati dati storici.

Art. 2.

La contrattazione avverrà con il metodo della vendita diretta, nella esclusiva reciprocità tra associazioni dei produttori agricoli e industria di trasformazione, nel rispetto di clausole contrattuali inderogabili, giusta lo schema di cui all'allegato 1, che forma parte integrante dell'accordo.

Art. 3.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie a carico degli acquirenti, nei confronti dei quali esistano motivati elementi che dimostrino una loro passata inosservanza, anche parziale, delle modalità contrattuali riferite ai termini di pagamento della materia prima.

In particolare la parte venditrice ha il diritto di ottenere dall'industria inadempiente, all'atto della stipula del contratto per il 1985, fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo del contrattato. Ove la fidejussione non sia prodotta, il Ministero dell'agricoltura escluderà dal beneficio dell'aiuto comunitario l'industria inadempiente.

Le associazioni dei produttori sono impegnate:

a) ad effettuare compensazioni interne, affinché tutte le forniture complessivamente contrattate con ciascuna industria vengano rispettate all'atto dell'esecuzione in misura percentuale uguale e, comunque, che non si discostino da una percentuale di conferimento che deve rimanere all'interno di una forcella in più o in meno, non superiore al 5%;

b) qualora una associazione di produttori conferente dimostrasse una sua impossibilità a fornire tutto o parte del prodotto impegnato, potrà, previo benestare dell'acquirente, approvvigionarsi da un'altra associazione di produttori, per quel quantitativo e quella varietà di prodotto mancante;

c) la norma di cui al punto *a*) vale anche per il prodotto riservato al conferimento alle strutture di trasformazione associate, al fine di non creare difformità di trattamento all'atto della consegna del prodotto, tra industria cooperativa ed industria privata;

d) per le cooperative di trasformazione sono consentite compensazioni tra i soci;

e) l'associazione inadempiente all'obbligo di cui al punto *a*) è chiamata a risarcire il danno arrecato, così come successivamente specificato all'art. 4;

f) l'applicazione del punto *e*) è condizionata al rispetto, da parte dei contraenti, dei calendari di consegna del prodotto stabiliti in contratto ed in particolare per le industrie, al rispetto della fornitura degli imballaggi e dei sistemi e metodi di trasporto convenuti;

g) a comunicare alle ditte trasformatrici contraenti l'elenco dei soci, le superfici impegnate e l'elenco delle stesse, la resa media per ettaro, la varietà dei pomodori seminati.

Le parti si impegnano a scambiarsi dati e informazioni sulle rispettive basi associative entro il 30 aprile 1985.

Art. 4.

Penalizzazioni e lodo

Le parti identificano le seguenti penalizzazioni per inadempienze contrattuali:

a) qualora l'acquirente non ritirasse parte o tutto del prodotto contrattato, sarà tenuto a risarcire integralmente al venditore il danno derivante dal contratto non rispettato, dedotte le spese non sostenute ed eventuali altri realizzi del prodotto stesso;

b) qualora un venditore non consegnasse parte o tutto del prodotto contrattato, sarà tenuto a risarcire l'acquirente in ragione di 1/3 dell'importo della merce non consegnata, al valore di contratto, con una tolleranza fino al massimo del 20%.

Si fanno salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore e viene stabilito che è da considerarsi tra questi anche l'eventuale sosta dell'automezzo conferente la materia prima, qualora questa si protraesse oltre sei ore dal termine fissato in contratto per l'accettazione della merce.

Le inadempienze verranno preventivamente sottoposte alle commissioni provinciali e regionali, istituite ai sensi dell'art. 5 della legge n. 484/75, per la ricerca di un bonario componimento.

In mancanza di una definizione bonaria, le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale, che deciderà in via inappellabile secondo norme e criteri procedurali da stabilirsi in uno con i parametri di cui all'art. 1. Il collegio sarà costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo scelto di comune accordo dai due così nominati, o, in mancanza di accordo, nominato dal Ministero dell'agricoltura.

Art. 5.

I contratti e gli impegni di conferimento dovranno essere redatti in sei copie.

Le due copie destinate rispettivamente alle unioni nazionali ed alle associazioni industriali, dovranno essere spedite senza busta, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre il giorno successivo al termine di chiusura della contrattazione. Entro lo stesso termine le cooperative di trasformazione dovranno inviare alle rispettive associazioni nazionali di tutela, alle regioni competenti per territorio ed alle unioni nazionali di appartenenza, copia degli impegni definitivi di conferimento.

Art. 6.

La contrattazione si chiude improrogabilmente il 20 marzo 1985.

Art. 7.

Entro il 25 marzo 1985 le unioni nazionali, le associazioni di categoria industriale e le associazioni nazionali di tutela della cooperazione, in seduta congiunta, procederanno alla verifica della contrattazione e degli impegni di conferimento.

A verifica conclusa, verranno resi pubblici con apposito comunicato stampa, a firma congiunta delle organizzazioni anzidette, i risultati globali della contrattazione e degli impegni di conferimento, suddivisi anche per regione.

Se dalla verifica della contrattazione risulterà un quantitativo di materia prima che, pur nell'ambito dell'obiettivo di cui all'art. 1, non avesse trovato collocazione presso alcuna ditta acquirente, le associazioni industriali si adopereranno per il collocamento della parte disponibile. Tale facoltà è riservata anche alla cooperazione per i propri soci.

I risultati della verifica saranno ufficializzati al MAF con comunicazione sottoscritta dalle parti.

Verrà altresì redatta dalle associazioni industriali, dalle unioni nazionali e dalle associazioni nazionali di tutela della cooperazione, in riunione congiunta, per ogni industria di trasformazione, privata o cooperativa, ed ogni associazione di produttori, una scheda « riservata », riportante la propria situazione relativa al contrattato ed ai conferimenti di materia prima.

Art. 8.

La cessione del contratto di coltivazione e cessione di pomodoro tra aziende industriali non potrà avvenire se non per comprovate cause di forza maggiore, accertate dalle organizzazioni industriali certificanti.

Art. 9.

Al termine della trasformazione, le associazioni industriali di categoria dovranno rilasciare alla ditta trasformatrice, insieme alla certificazione di congruità, apposita attestazione, da cui risulti che questa non ha superato il quantitativo di materia prima attribuitole. Lo stesso vale per le cooperative di trasformazione, da parte delle organizzazioni certificanti.

Art. 10.

Il prezzo di cessione della materia prima non potrà essere inferiore a quello fissato dalla Comunità.

Art. 11.

Le consegne di pomodoro avverranno, come da contratto, nel rispetto delle norme di qualità di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 17 agosto 1984 (MAF) e di quelle di cui all'ordinanza del Ministero della sanità in data 6 gennaio 1979. Resta inteso che le condizioni economiche di cui all'art. 10 sono per prodotto franco azienda del produttore, sponda camion, al netto dei trasporti e dei servizi, qualora pattuiti nel contratto ed effettivamente resi.

Art. 12.

Il pagamento del pomodoro avverrà per il 20 % del prodotto conferito entro il 20 settembre, il 30 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre, in modo che l'importo totale corrisposto, da parte della industria all'agricoltura conferente, risulti essere pari al 50 % di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo entro il 5 gennaio.

In alternativa, qualora le parti dovessero concordare di effettuare il pagamento in unica soluzione, questo avverrà entro il 30 novembre.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà, non siano in grado di corrispondere l'acconto di cui al 30 di settembre, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora.

Nell'ipotesi invece che sia rispettato il termine di pagamento al 30 settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre, sarà considerato in questo caso, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto.

Comunque è consentita una unica possibilità di deroga, sia pure coperta dagli interessi sopra specificati, tra la data del 20 settembre e quella del 31 ottobre.

Nell'ipotesi di pagamenti di interessi, questi verranno corrisposti contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo.

I pagamenti alle associazioni di produttori dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario valuta fissa beneficiario.

Art. 13.

Centri di raccolta, ove realmente necessari, potranno essere istituiti previo accordo tra le industrie acquirenti e le associazioni venditrici, che insieme ne determineranno le ubicazioni, le funzioni ed i relativi costi; costi che saranno regolati con protocollo a parte.

Art. 14.

Accordi regionali, zonali o particolari, in contrasto col presente accordo nazionale sono nulli.

Art. 15.

Gli imballaggi, i ritmi di consegna, le soste allo stabilimento ed i servizi sono regolati nel contratto.

Art. 16.

La formalizzazione dei parametri oggettivi di cui al precedente art. 1 avverrà in apposita riunione da tenere presso il MAF, entro il 18 febbraio 1985, tra i firmatari del presente accordo, alla presenza del Ministro dell'agricoltura e degli assessori all'agricoltura delle regioni interessate.

Art. 17.

Il presente accordo sarà recepito in un apposito decreto ministeriale.

ALLEGATO 1-*bis*

CONTRATTO DI CESSIONE DEL POMODORO PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE - CAMPAGNA 1985

Codice ditta . . . . . . N. contratto . . . . . .

Stipulato il . . . . . .

Fra l'associazione produttori ortofrutticoli, rappresentata dal presidente *pro-tempore* . . . . . nato a . . . . domiciliato per la carica presso l'associazione con sede in . . . . . . con partita I.V.A. . . . . . in seguito chiamata nel presente contratto associazione venditrice, che dichiara:

di essere associazione di produttori ortofrutticoli iscritta al n. . . . . dell'elenco nazionale;

di essere associata
——————— all'unione . . . .
o di designare

per il controllo del rispetto del prezzo minimo per gli effetti dei regolamenti comunitari e ai sensi delle norme nazionali

e la ditta . . . . rappresentata dal signor . . . nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . nella sua qualità di . . . . con sede in . . via . . . partita I.V.A. . . . in seguito chiamata nel presente contratto compratore-trasformatore, che

di essere associata
dichiara ——————— all'associazione . . . . .
o di designare

si stipula il presente contratto di cessione di pomodoro per industria alle seguenti condizioni:

1) *Impegno di cessione.*

L'associazione venditrice si impegna a far coltivare dai propri soci ed a consegnare al compratore-trasformatore il pomodoro, di qualità sana, leale e mercatile e rispondente alle caratteristiche fissate dalle norme qualitative di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 17 agosto 1984 e da quelle di cui all'ordinanza del Ministero della sanità 6 gennaio 1979 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni, per le varietà e le utilizzazioni previste.

Quantità contrattata

Varietà e/o tipi pomodoro	Destinazione prevista	Superficie impegnata Ha	Quantità impegnata q.li
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Il pomodoro sarà ottenuto dalle coltivazioni che l'associazione si impegna a far eseguire nei fondi degli associati. A tal fine l'associazione fornirà, ove richiestole dal compratore-trasformatore, entro venti giorni dalla firma del presente contratto la distinta, da allegare allo stesso per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono elencati i nomi degli associati impegnati alla coltivazione, la ubicazione e superficie dei fondi, la superficie degli stessi destinata a pomodoro, differenziando quella complessivamente coltivata da quella oggetto del presente contratto, distinta per varietà ed utilizzazione. L'associazione si impegna a consentire l'accesso nelle aziende dei propri associati, previa intesa ed alla presenza di propri funzionari, agli incaricati del compratore per verificare la corrispondenza dei coltivatori e delle superfici dichiarate e le condizioni generali di coltivazione.

2) *Condizioni generali*: oltre al rispetto delle norme previste dall'accordo interprofessionale nazionale per la campagna 1985,

L'associazione venditrice è tenuta:

a) a non vendere ad altri compratori, limitatamente al quantitativo previsto e impegnato dal presente contratto, il pomodoro in questione;

b) a coltivare o far coltivare le superfici e varietà previste dal presente contratto, ed a consegnare al compratore esclusivamente il prodotto ottenuto dalle superfici previste per i quantitativi contrattati, fatte salve le compensazioni previste dall'art. 3 dell'accordo interprofessionale sopra citato;

c) a effettuare le consegne nel rispetto dei «calendari di consegna» stabiliti nel presente contratto.

Il compratore-trasformatore è tenuto:

a) a ritirare il pomodoro prodotto nelle superfici indicate nel limite delle quantità contrattate e conformi alle norme di cui al precedente punto 1);

b) a pagare i quantitativi ritirati al prezzo stabilito, con le modalità previste dal presente contratto;

c) a fornire in tempi utili gli imballaggi necessari per la raccolta nell'ambito dei calendari di consegna concordati;

d) a non far sostare gli automezzi fuori lo stabilimento oltre le sei ore previste dall'accordo interprofessionale; in caso di sosta oltre il limite predetto i maggiori oneri (calo, peso, declassamento del prodotto, ecc.) ricadranno a suo carico.

Le parti convengono inoltre che il prodotto, contrattato come destinato alla pelatura e non riconosciuto idoneo a tale destinazione, potrà essere — nell'accordo delle parti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di qualità — accettato e pagato per altra effettiva destinazione.

3) *Modalità di consegna e controllo della qualità e delle quantità.*

Il pomodoro dovrà essere raccolto in tempo giusto di maturazione e consegnato dall'inizio alla fine della raccolta, con un ritmo previsto di circa q.li . . . al giorno, fatte salve le variazioni del ritmo di consegna derivanti da causa di forza maggiore dell'industria (scioperi, sospensione di energia, rotture gravi) e dell'associazione venditrice.

Le modalità di consegna potranno essere variate previo accordo tra le parti. I quantitativi eccedenti i ritmi di consegna concordati, potranno essere rifiutati dal compratore-trasformatore e/o rinviati per l'accettazione al giorno successivo.

Il rispetto delle modalità di consegna, stabilite e successivamente concordate, è essenziale ai fini di assicurare il rispetto delle norme di qualità e la facoltà dell'industria di contestare il prodotto consegnato.

La data prevedibile d'inizio della raccolta dovrà essere comunicata dall'associazione venditrice al compratore-trasformatore con un preavviso di almeno giorni otto. Le operazioni di consegna termineranno entro il 30 settembre 1985 per il pomodoro da concentrato e pelato Roma ed entro il 15 ottobre 1985 per il pomodoro S. Marzano. Le parti demandano al comitato permanente di cui all'atto aggiuntivo MAF del 18 febbraio 1985 le eventuali proroghe alle date di cui innanzi in funzione di particolari andamenti climatici.

Presso lo stabilimento del compratore-trasformatore o, se concordato nei centri di raccolta dell'associazione, si procederà, in contraddittorio tra le parti contraenti o loro incaricati, alla campionatura, al controllo della qualità ed alla pesatura.

Il controllo della qualità sarà effettuato, in conformità a quanto previsto dalle norme di qualità e dall'accordo interprofessionale, entre le sei ore dall'arrivo degli automezzi al cancello dello stabilimento.

Il compratore-trasformatore si impegna a rilasciare, in caso di sosta degli automezzi fuori lo stabilimento, una bolletta in cui risulti il giorno e l'ora di arrivo nel rispetto dei calendari e degli orari di consegna.

Una bolletta di consegna a ricezione del pomodoro in stabilimento sarà rilasciata a seguito del predetto controllo; su queste dovranno essere riportati:

numero e data del presente contratto di cessione;
peso lordo, distinto per varietà e destinazione;
tara degli imballaggi;
eventuali tare di scarto;
peso netto a pagamento;
prezzo unitario e totale;
numero di pallets, cassoni e gabbiette che vengono restituiti e di quelli che vengono prelevati per le successive consegne.

Le operazioni di consegna e di ricezione si svolgeranno dalle ore . . alle ore . . .

4) *Presentazione del prodotto, contenitori e tara.*

Pomodoro per concentrato, triturato ecc.: potrà essere presentato in camions provvisti di cassoni ribaltabili e/o portelli laterali o in bins o in gabbie di plastica tradizionali; in tal caso la tara verrà concordata tra le parti in:

per i bins . . . . .
per le gabbie . . . .
per i pallets . . . .

Pomodoro destinato alla pelatura: potrà essere presentato in bins e/o gabbie di plastica tradizionali, la cui tara è concordata come sopra.

L'associazione venditrice si impegna a tenere in dovuta considerazione le richieste specifiche della controparte relativamente alla presentazione ed ai contenitori da utilizzare.

Il compratore-trasformatore salvo diverso accordo si impegna a mettere a disposizione i contenitori necessari per la raccolta e la consegna del prodotto nel numero iniziale di . . comunque pari a tre volte quello stabilito per la consegna giornaliera. I contenitori, nonché le basi necessarie, saranno restituiti allo stabilimento del compratore-trasformatore entro trenta giorni dal termine delle consegne.

Per i contenitori e le basi risultanti mancanti al termine di cui sopra verrà addebitato all'associazione venditrice un importo pari al loro relativo prezzo corrente di acquisto. Tale addebito potrà essere effettuato contestualmente al saldo del prodotto nel caso di trasporti fatti a cura e a carico del compratore-trasformatore, contestualmente al saldo dei trasporti e delle operazioni complementari nel caso che tali servizi siano stati effettuati dall'associazione venditrice.

L'addebito è subordinato alla dimostrazione dell'ammanco con regolari bollette di carico e scarico sottoscritte dall'associazione venditrice.

5) *Prezzi, modalità, termini e garanzie di pagamento.*

I prezzi per prodotto reso sponda camion partenza aziende o centri pre-indicati dall'associazione venditrice, al netto I.V.A., sono:

. . . .
. . . .
. . . .

I pagamenti del prodotto consegnato, da effettuare a favore dell'associazione a mezzo bonifico bancario valuta fissa beneficiario — l'industria dovrà comunicare all'associazione via telex o telegramma l'avvenuto pagamento — avverranno nei termini e con le modalità previste dall'art. 12 dell'accordo interprofessionale 1985.

Per le industrie che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 3 dell'accordo 1985 è stata richiesta dalla parte venditrice fidejussione bancaria o assicurativa con le modalità del secondo comma dello stesso articolo. La documentazione è allegata al contratto e ne fa parte integrante.

6) *Trasporti e operazioni complementari.*

I trasporti ed i servizi complementari pattuiti e se effettivamente resi, saranno regolati, con fatturazione a parte, così come segue:

7) Le parti dichiarano che la quantità del prodotto oggetto del presente contratto rientra nell'ambito dei rispettivi obiettivi di produzione e di trasformazione assegnati.

Condizioni particolari .

Data,

p. Il compratore-trasformatore
Il legale rappresentante

p. L'associazione venditrice
Il presidente

Dati relativi alle aziende dei soci impegnati alla consegna

Generalità socio coltivatore	Ubicazione azienda Provincia-Comune-Contrada-Strada	Superficie a pomodoro Ha	Quantità prevista q.li	**Varietà e/o tipi** pomodoro

I soci sopra indicati o comunicati al compratore-trasformatore entro trenta giorni dalla conclusione della contrattazione potranno essere, per decisione insindacabile dell'associazione e in rapporto a particolari esigenze o stato di necessità, integrati e/o sostituiti da altri associati.

ALLEGATO 2

L'anno 1985 il giorno 18 del mese di febbraio si è riunita presso la sede del MAF la commissione centrale del pomodoro per dar seguito ed effetto all'art. 1 dell'accordo interprofessionale del pomodoro da destinare alla trasformazione industriale per la campagna 1985.

In proposito si è convenuto:

Disciplina dell'offerta agricola.

Le unioni delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, pur con posizioni differenziate, dopo ampia discussione, ed a seguito della mediazione dell'on. Ministro, hanno individuato, quale parametro di riferimento oggettivo, per il riparto dell'obiettivo agricolo alle associazioni di produttori, la media aritmetica delle produzioni degli anni 1982-83 effettivamente consegnate alle industrie di trasformazione, produzioni dimostrabili, ove del caso, anche con dichiarazioni giurate.

Per le associazioni che hanno iniziato la loro attività nell'anno 1983, il quantitativo da loro prodotto moltiplicato per il coefficiente 0,7077 determinerà la virtuale produzione 1982.

Per le associazioni che hanno iniziato la loro attività nell'anno 1984, il quantitativo da loro prodotto moltiplicato per il coefficiente 0,5458 determinerà la virtuale produzione 1982 e moltiplicato per il coefficiente 0,7712, la virtuale produzione 1983.

Tali valori determineranno la media 1982-83 per associazione.

Il nuovo valore complessivo risultante dalla sommatoria della media nazionale effettiva 1982-83 più le medie di cui sopra dovrà essere parametrato con l'obiettivo nazionale.

Disciplina della domanda industriale.

Premessa l'esigenza di presentare la seguente ipotesi di ripartizione dell'obiettivo nazionale 1985 alle rispettive basi associative si conviene quanto segue:

Ogni azienda, sia industria privata, sia a partecipazione statale, avrà diritto a percepire l'aiuto comunitario della campagna 1985 sui derivati del pomodoro ottenuti dalla trasformazione di una quantità di pomodoro fresco così calcolata:

a) per le aziende che hanno lavorato nel 1982: quantità trasformata nel 1982 moltiplicata per il coefficiente 0,90 maggiorata di:

incremento delle quantità trasformate nel 1983 rispetto al 1982 moltiplicato per il coefficiente 0,30;

incremento delle quantità trasformate nel 1984 rispetto al 1983 moltiplicato per il coefficiente 0,30;

b) per le aziende che hanno iniziato l'attività nel 1983: quantità trasformata nel 1983 moltiplicata per il coefficiente 0,45 e maggiorata dell'incremento delle quantità trasformate nel 1984, rispetto al 1983, moltiplicato per il coefficiente 0,30;

c) per le aziende che hanno iniziato l'attività nel 1984: quantità trasformata nel 1984 moltiplicata per il coefficiente 0,45.

Le destinazioni dei quantitativi dei pomodori assegnati dovranno essere quelle del 1984, opportunamente riparametrate, con possibilità di trasferimento da una destinazione all'altra fino ad un massimo del 25%, nel rispetto delle norme di qualità.

Disciplina della domanda della trasformazione associata.

Le associazioni nazionali di tutela della cooperazione (Confcooperative, Lega, A.G.C.I.) hanno individuato la loro presenza nel comparto della trasformazione in ragione del 24% dell'intera produzione da avviare alla trasformazione industriale nell'anno 1985 e di conseguenza una quantità pari a q.li 8.600.000 (ottomilioniseicentomila).

Le associazioni nazionali di tutela di cui sopra convengono di stabilire sulla scorta dei dati storici le percentuali di loro spettanza, per determinare l'attribuzione delle quantità per ogni associazione di tutela, riservandosi entro i prossimi giorni di determinare i parametri oggettivi da inserire nell'accordo per la individuazione del riparto all'interno di ogni associazione, tenuto conto che non tutte le cooperative hanno la medesima storicità.

E' istituito un comitato permanente per la sorveglianza dell'esecuzione del presente accordo, composto da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di coordinamento, da quattro rappresentanti delle regioni maggiormente interessate (una del nord, una del centro e due del meridione) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni industriali di categoria, da un rappresentante delle industrie a partecipazione statale, da un rappresentante di ciascuna delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di tutela della cooperazione.

Il Ministro dell'agricoltura riserva alla sua esclusiva determinazione una quantità aggiuntiva di produzione tale da non alterare significativamente l'obiettivo globale di produzione convenuto tra le parti, per far fronte a situazioni eccezionali che richiedano, a suo insindacabile giudizio, integrazioni alla ripartizione concordata.

Le parti contraenti comunicheranno entro il 5 marzo 1985, alle regioni interessate, i dati analitici del riparto effettuato.

Il presente verbale è parte integrante dell'accordo interprofessionale per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale, stipulato il 9 febbraio 1985.

ALLEGATO 3

ATTO DI RATIFICA

dell'accordo interprofessionale da parte di industrie di trasformazione non aderenti alle tre associazioni nazionali conserviere ANICAV, AIIPA e ASSITRAPA.

L'anno millenovecentottantacinque, il giorno 6 marzo, giusta convocazione ministeriale 26 febbraio, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si sono riunite, presente il dottor Raffaele Mezzacapo, primo dirigente, direttore della divisione V ortofrutticoli, le sottoindicate industrie di trasformazione per esaminare, discutere ed approvare l'accordo interprofessionale per la campagna 1985 per il pomodoro destinato alla trasformazione, stipulato fra la parte agricola e quella industriale in seno alla commissione centrale del pomodoro, costituitasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 484.

Va premesso che le industrie in questione non aderiscono alle tre associazioni nazionali conserviere (ANICAV, AIIPA, ASSITRAPA) firmatarie dell'accordo interprofessionale 1985 e che, al fine di uniformare i comportamenti delle singole industrie al rispetto delle norme e degli indirizzi contenuti nell'accordo stesso, si rende necessario un formale atto di ratifica da parte di queste ultime.

In tal senso, data lettura dell'accordo interprofessionale, composto da otto facciate dattiloscritte, di una premessa e di un dispositivo di diciassette articoli e del verbale 18 febbraio 1985 parte integrante dell'accordo medesimo, composto da tre facciate dattiloscritte, entrambi sottoscritti dalle parti contraenti nonché dai componenti della citata commissione del pomodoro.

Concluso l'esame e la descrizione dell'accordo stesso.

Il dott. Mezzacapo, a ciò delegato dall'on. Ministro, chiede a ciascun convocato in maniera precisa ed inequivocabile se intenda far proprio l'accordo *de-quo* ed accettare che la disciplina emergente produca effetto nella sfera giuridica di ognuno.

Ciò premesso, le industrie che si sottoscrivono esprimono singolarmente il loro assenso generale sul citato accordo del pomodoro 1985, approvano incondizionatamente, nella sua stesura, l'accordo interprofessionale stesso, allegati compresi.

E tutto ciò ratificano in presenza del dott. Mezzacapo apponendo la propria firma su due facciate che sono parte integrante del presente atto.

Agrimediterranea, Bagheria; Scianna Giuseppe, Campo Felice di R.; IPAS, Sibari; Coop. Eros, Sibari; Belviso S., Castellammare di S.; La Gravina, Scafati; Cotrapa 2000, Mongrassano S.; Agro-Mimosa-XII Morelli; ITO, Crotone; Rosato Antonio, Mesagne; Surbex, Surbo; Cipal, Angri; Il Cobra, Pagani; La Sorrentina, Mirto; Sole, Scafati; Conserve Manfuso, S. Antonio A.; CAM, S. Antonio A.; La Silentina, Altavilla S.; Tartaglia Orazio, Torre Maggiore; Marrazzo Carmine, Pagani; Pomo Sarda, Samassi; Nappi Gaetano, Sarno; Cons. Al. Arcuri, Rocca di Neto; ICAP, Pontecagnano.

(1393)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 febbraio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Media Marche Editrice » a r.l., già Radio Città Campagna, in Fermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa « Media Marche Editrice » a r.l. già Radio Città Campagna, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Media Marche Editrice » a r.l. già Radio Città Campagna, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito notaio Lorenzo Ciuccarelli in data 28 giugno 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Formentini, nato a S. Elpidio (Ascoli Piceno) il 12 novembre 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Sfax (Tunisia)

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1985 il sig. Fernando Baraldi, vice console onorario in Sfax (Tunisia), con circoscrizione territoriale comprendente i Governatorati di Sfax, Gabes, Gafsa e Medenine, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo avere interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Tunisi;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(1046)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1985 Prestipino Pietro, nato a Palma di Montechiaro il 5 maggio 1908, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(1159)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pantalonificio Icopant's di Vallorani e C. di Sirolo (Ancona), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimenti in Senigallia e Belvedere Ostrense (Ancona), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angel's confezioni, in Castelvecchio di Monteporzio (Pesaro), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spea di Teramo, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale di Potenza, è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Loro & Parisini, con sede in Milano, stabilimenti in Milano, Assago (Milano) e Castel Cisterna (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snaidero R., con sede e stabilimento in Majano (Udine), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, con stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 28 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria eternit - Napoli, con sede e stabilimento in Napoli-Bagnoli, è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simoncelli sport di Alatri (Frosinone), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lesa sport di Simoncelli Amedeo, con sede e stabilimento in Alatri (Frosinone), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dixi Shoes di Bracalente Albano, con sede e stabilimento in Monte Urano (Ancona), e prolungata al 18 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbellini Plinio dell'ing. Corbellini Glauco & C. di Udine, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi meccanica, in Ala (Trento), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baraldi, industria mobili, in Ala (Trento), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria filati tessuti Crespi S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Ghemme e Fara (Novara), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianelli e Traversa Forcing, con stabilimento in Villanova Canavese (Torino), è prolungata al 5 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi sud, con sede in Milano e stabilimento ad Anzio, è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS 3/121, disinquinamento del golfo di Napoli - Impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 marzo 1981.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. - Capodimonte Artistica Mollica, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Salvadori, con sede legale e stabilimento in Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Decor vetrerie, con sede e stabilimento in Terranova Bracciolini (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Ferretti di Ferretto-Capannoli (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati Valsugana di Grigno Valsugana (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica etnea, con sede e stabilimento in Piano Tavola (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MCM - Mediterranea costruzioni metalmeccaniche, con sede e stabilimento in Catania, contrada Palma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnaval, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli ora Snia BPD S.p.a., stabilimento di Napoli, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalcarena sud, con sede sociale e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 20 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chatillon, con sede e stabilimento in Chatillon (Aosta), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede legale in Milano e stabilimento di Cassino (Frosinone), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Meridalma S.p.a., con sede legale e stabilimento in Anagni (Frosinone), è prolungata al 20 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.E.M. di Pomezia (Roma), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.I., con sede e stabilimento in Caionvico (Brescia), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto sieroterapico milanese - Serafino Belfanti, con sede e stabilimenti in Milano e filiale in Roma, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli De Vita, con sede e stabilimento in Casella Scrivia (Genova), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroforni, con sede in Napoli e stabilimento in Genova, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sidercait italiana S.p.a., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano e uffici periferici facenti capo alla sede, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria e stamperia Pessina di Como, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamperti, con sede e stabilimento in Albavilla (Como), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fisac, con sede legale in Milano e Como e stabilimenti in Como, Cermenate, Fino Mornasco, Luisago (Como), frazione Portichetto (Como), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, divisione Tematex di Vergiate (Varese), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guglielmo Massoni, con sede e stabilimento in Stradella (Pavia), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli Arnaldo, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Ernesto Tosi, con sede in Milano, stabilimento ed ufficio in Busto Arsizio (Varese), stabilimento in Inveruno (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, in Milano, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas industria meccanica di Senigallia (Ancona), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.V. di Bazzano di L'Aquila, è prolungata al 12 luglio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa edile Pascali geom. Antonio, con sede in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia, è prolungata al 7 giugno 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industriale commerciale marittima Neptunia, con sede legale in Genova, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dieffe S.p.a. di Pomezia (Roma), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima, con sede in Brescia e stabilimento in Salerno, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capasso & Romano, molino e pastificio, con sede in Telese (Benevento), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 25 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gela, con sede e stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, con stabilimento in Benevento, è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carnielli sud di Villaricca (Napoli), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I.A. - Società meridionale industrie alimentari di Pagani (Salerno), è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma, con sede e stabilimento in S. Pietro a Patierno (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alvi di Villesse (Gorizia), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.T., con sede e stabilimento in Grigno (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Florentine Flowers di Lucca, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonificio Fiorentino, con sede in Altopascio (Lucca) e stabilimento in Sesto Fiorentino, è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roller, in Calenzano (Firenze), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società cavi Pirelli, con sede legale in Milano e stabilimento in Livorno Ferraris (Vercelli), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi di Quattordio (Alessandria), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano & C., in Tortona (Alessandria), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1323)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «Grighini», con sede in Ruinas (Oristano), costituita per rogito dott. Michele Davino in data 18 settembre 1979, repertorio n. 80917, registro società n. 1963, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sanna Giovanni.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa femminile artigianale ogliastra a r.l.», con sede in Lanusei (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Alberto De Martino in data 29 ottobre 1970, repertorio n. 1097, registro società n. 231, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Demuro Giovanni.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 la società cooperativa edilizia «Monte Aguzzo», con sede in Formello (Roma), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Pompili in data 20 gennaio 1977, repertorio n. 46413, registro società n. 2657, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Pelliccia Alberto.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 la società cooperativa «Cinematografica I Cavalieri del Nulla n. 1 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Paolo Maggiore il 12 settembre 1979, repertorio n. 3361, registro società n. 3484/79, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Samperi Sebastiano.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 la società cooperativa agricola «Avicola Castiadas - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castiadas fraz. di Muravera (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Augusto Paoloni in data 3 luglio 1964, repertorio n. 114101, registro società n. 3737, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Utzeri Antonio.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 la società cooperativa mista «Mineral Poggio - Soc. coop.va a r.l.», in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Rosa Vetromile il 13 aprile 1977, repertorio n. 8478, registro società n. 24360, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio De Capua.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.R. - Saldatori artigiani riuniti - Soc. coop. a r.l.», in Viareggio (Lucca), costituita per rogito notaio dott. Domenico Torrisi il 14 settembre 1972, repertorio n. 51260, registro società n. 5130, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Miceli Calogero.

(907-1275)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. Pastori Dolianova, in Dolianova

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 il rag. Manconi Franco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. Pastori Dolianova, con sede in Dolianova (Cagliari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 14 maggio 1984, in sostituzione del sig. Palazzo Claudio, che ha rinunciato all'incarico.

(1377)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Ercolano

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 6 settembre 1984, n. 8678, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di tratti di terreno di are 33,56 siti in comune di Ercolano, riportato in catasto del comune stesso al foglio 20, particelle 137a e 137b, non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(1246)

MINISTERO DEL TESORO

N. 50

Corso dei cambi del 12 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2096 —	2096 —	2096 —	2096 —	2095,75	2095,65	2095,50	2096 —	2096 —	2096 —
Marco germanico	625 —	625 —	625,50	625 —	625 —	625 —	625 —	625 —	625 —	625 —
Franco francese	204,75	204,75	205,20	204,75	204,75	204,71	204,68	204,75	204,75	204,75
Fiorino olandese	552,50	552,50	552,70	552,50	552,50	552,50	552,50	552,50	552,50	552,50
Franco belga	31,12	31,12	31,10	31,12	31,25	31,11	31,106	31,12	31,12	31,12
Lira sterlina	2273 —	2273 —	2270,50	2273 —	2271,75	2271,80	2270,60	2273 —	2273 —	2273 —
Lira irlandese	1949 —	1949 —	1948 —	1949 —	1947,50	1947,50	1946 —	1949 —	1949 —	—
Corona danese	174,95	174,95	174,75	174,95	174,95	174,92	174,90	174,95	174,95	174,95
Dracma	14,77	14,77	14,85	14,77	—	—	14,75	14,77	14,77	—
E.C.U.	1388,50	1388,50	1389 —	1388,50	1388,85	1388,85	1389,20	1388,50	1388,50	1388,50
Dollaro canadese	1506,25	1506,25	1506 —	1506,25	1506 —	1506,07	1505,90	1506,25	1506,25	1506,25
Yen giapponese	8,057	8,057	8,07	8,057	8,05	8,05	8,055	8,057	8,057	8,06
Franco svizzero	733,50	733,50	734 —	733,50	733,25	733,25	733 —	733,50	733,50	733,50
Scellino austriaco	88,955	88,955	89,05	88,955	89 —	88,99	89,04	88,955	88,955	88,96
Corona norvegese	217,70	217,70	218,25	217,70	217,50	217,72	217,75	217,70	217,70	217,70
Corona svedese	219,09	219,09	219,25	219,09	219,10	219,09	219,10	219,09	219,09	219,08
FIM	301,45	301,45	301,25	301,45	301,25	301,35	301,25	301,45	301,45	—
Escudo portoghese	11,29	11,29	11,36	11,29	11,305	11,32	11,35	11,29	11,29	11,28
Peseta spagnola	11,331	11,331	11,29	11,331	11,35	11,32	11,327	11,331	11,331	11,33

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1985

Dollaro USA 2095,750
Marco germanico . . . . 625 —
Franco francese 204,715
Fiorino olandese 552,500
Franco belga 31,113
Lira sterlina 2271,800
Lira irlandese 1947,500
Corona danese 174,925
Dracma 14,760
E.C.U. 1388,850
Dollaro canadese 1506,075
Yen giapponese 8,056
Franco svizzero 733,250
Scellino austriaco . 88,997
Corona norvegese . 217,725
Corona svedese 219,095
FIM 301,350
Escudo portoghese . . . 11,320
Peseta spagnola 11,329

Media dei titoli del 12 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6 % » » 1971-86	93 —
» 6 % » » 1972-87	91,950
» 9 % » » 1975-90	91,100
» 9 % » » 1976-91	89,500
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,250
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85	100 —
» » » » 1- 5-1983/85	100,125
» » » » 1- 6-1983/85	100,525
» » » » 1- 1-1982/86	102,150
» » » » 1- 3-1982/86	103,050
» » » » 1- 5-1982/86	102,700
» » » » 1- 6-1982/86	103,350
» » » » 1- 7-1982/86	103,100
» » » » 1- 8-1982/86	102,450
» » » » 1- 9-1982/86	102,450
» » » » 1-10-1982/86	102,250
» » » » 1-11-1982/86	102,400
» » » » 1-12-1982/86	102,550
» » » » 1- 7-1983/86	101,425
» » » » 1- 8-1983/86	101,225
» » » » 1- 9-1983/86	101,250
» » » » 1-10-1983/86	101,325
» » » » 1- 1-1983/87	102,800
» » » » 1- 2-1983/87	102,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	103,900
» » » » 1- 4-1983/87	103 —
» » » » 1- 5-1983/87	102,950
» » » » 1- 6-1983/87	103,100
» » » » 1-11-1983/87	102,350
» » » » 1-12-1983/87	102,050
» » » » 1- 7-1983/88	103,175
» » » » 1- 8-1983/88	103,150
» » » » 1- 9-1983/88	103,200
» » » » 1-10-1983/88	103 —
» » » » 1-11-1983/88	104,150
» » » » 1- 1-1984/88	101,500
» » » » 1- 2-1984/88	101,800
» » » » 1- 3-1984/88	101,700
» » » » 1- 4-1984/88	101,400
» » » » 1- 5-1984/88	101,250
» » » » 1- 6-1984/88	101,525
» » » » 1-12-1983/90	104,250
» » » » 1- 1-1984/91	104 —
» » » » 1- 2-1984/91	104,050
» » » » 1- 3-1984/91	102,775
» » » » 1- 4-1984/91	102,650
» » » » 1- 5-1984/91	102,625
» » » » 1- 6-1984/91	102,775
» » » » 1- 7-1984/91	101,700
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,175
» » » 17 % 1- 7-1985	100,925
» » » 17 % 1-10-1985	101,600
» » » 16 % 1- 1-1986	101,650
» » » 14 % 1- 4-1986	100,600
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,750
» » » » 1983/90 11,50 %	105,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 21.002.000 dovuto dalla ditta « Calzaturificio Nancy » di Carducci Ottavio, in Civitanova Marche, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 9.392.000 dovuto dalla S.n.c. Officine Mondial dei F.lli Castagna in Valmadrera, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1248)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Molfetta ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 24 novembre 1984, n. 5070, il liceo scientifico statale di Molfetta è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer « M20 Olivetti » offerta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(1019)

Autorizzazione al liceo scientifico statale « F. Lussana » di Bergamo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo 22 giugno 1984, n. 8260, il liceo scientifico « F. Lussana » di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in attrezzature didattiche del valore di L. 300.000.000 da destinare ai laboratori di informatica, lingue e biologia, allo scopo di conseguire un migliore insegnamento a favore degli studenti, offerta dalla sig.ra Maironi Francesca in Legrenzi.

(1020)

Autorizzazione al liceo ginnasio « Socrate » di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 5 dicembre 1984, n. 3658, il liceo ginnasio « Socrate » di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer « M20 Olivetti » offerta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(1021)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 405 Div. I del 12 febbraio 1985 del prefetto della provincia di Milano l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, è autorizzato ad accettare il legato costituito dalla metà dei titoli di credito custoditi nella cassetta di sicurezza 736/2 — agenzia 32 del Credito italiano di Milano — elencati nel verbale di apertura di cassetta di custodia per inventario in data 23 maggio 1984, disposto in suo favore dalla signora Piera Canti deceduta in Milano il 13 gennaio 1979.

(1245)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex numero 46125 del 12 marzo 1985 praticabili dal 15 marzo 1985, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	747
Gasolio agricoltura	»	541
Petrolio agricoltura	»	531
Gasolio pesca e piccola marina	»	497
Petrolio pesca e piccola marina	»	487
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	413,96
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	455,26

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	705	708	711	714	717
Petrolio (*)	»	745	748	751	754	757
Olio comb.le fluido	L./kg	571	574	577	580	583

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1470)

Avviso di rettifica al provvedimento n. 16/1985 recante modificazione alle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi emanate in data 10 gennaio 1985. (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 61 del 12 marzo 1985).

Nel penultimo comma delle premesse del provvedimento citato in epigrafe, dove è scritto: « ... adozione degli stessi da parte *del C.I.P.*; », leggasi: « ... adozione degli stessi da parte *dei C.P.P.*; ».

(1447)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Annullamento del concorso a complessivi venti posti di operaio nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1985 in corso di registrazione, il concorso a complessivi venti posti di operaio nel ruolo della tipografia e del centro fotorotolitografico di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1983 è stato annullato.

(1427)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di produzioni animali posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche, in chimica, in chimica e tecnologie farmaceutiche e in medicina veterinaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(1382)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Siena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia: ·

istituto di neurochirurgia . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di critica letteraria, confluito nel dipartimento di filologia e critica della letteratura posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Le prove di esame avranno inizio secondo il seguente calendario e sedi indicate:

- istituto di neurochirurgia, facoltà di medicina e chirurgia: presso l'istituto di neurochirurgia, Siena, piazza del Duomo n. 2, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*;

istituto di critica letteraria, confluito nel dipartimento di filologia e critica della letteratura, facoltà di lettere e filosofia: presso il dipartimento di filologia e critica della letteratura, Siena, via Fieravecchia n. 19, alle ore 9 del cinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(1383)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio del personale, Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio del personale, Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di economia politica (per le esigenze della cattedra) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio del personale, Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia ostetrica e ginecologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio del personale, Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(1384)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984, si svolgeranno presso l'istituto biologico silvicolturale, facoltà di agraria, Università degli studi della Tuscia di Viterbo, via S. Camillo De Lellis (ex strada Riello), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 aprile 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 24 aprile 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984, si svolgeranno presso l'istituto di tecnologie agrarie e microbiologia, facoltà di agraria, Università degli studi della Tuscia di Viterbo, via S. Camillo De Lellis (ex strada Riello), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 aprile 1985, ore 11;
seconda prova scritta: 16 aprile 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1984, si svolgeranno presso l'istituto di zootecnia, facoltà di agraria, Università degli studi della Tuscia di Viterbo, via S. Camillo De Lellis (ex strada Riello), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 aprile 1985, ore 8,30;
seconda prova scritta: 24 aprile 1985, ore 8,30.

(1448)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi speciali, per esami, per il conferimento di posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e rinvio della pubblicazione dell'analogo diario per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di primo dirigente dell'Amministrazione stessa.

Le prove scritte dei concorsi speciali, per esami, indetti con decreti ministeriali in data 8 agosto 1984 e pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984, per il conferimento di posti di primo dirigente nei sottospecificati ruoli dell'Amministrazione finanziaria, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8, secondo il seguente diario:

a) concorsi per i posti vacanti al 31 dicembre 1983:

1) a cinque posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari: 3 e 4 giugno 1985, presso la scuola centrale tributaria, via Maresciallo Caviglia, 24;

2) a tre posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione: 24 e 25 giugno 1985, presso la scuola centrale tributaria, via Maresciallo Caviglia, 24;

3) ad un posto nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette: 28 e 29 giugno 1985, presso la scuola centrale tributaria, via Maresciallo Caviglia, 24;

4) a venticinque posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette: 3 e 4 ottobre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

5) a ventisei posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali: 18 e 19 ottobre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

6) a tredici posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane: 21 e 22 ottobre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

7) a undici posti nella carriera direttiva delle intendenze di finanza: 28 e 29 ottobre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

8) a dodici posti nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale: 7 e 8 novembre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati del concorso ad un posto nella carriera direttiva per i servizi meccanografici saranno avvertiti mediante lettera raccomandata della data delle prove scritte;

b) concorsi per i posti disponibili al 31 dicembre 1984:

1) a cinque posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte direttte: 25 e 26 novembre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

2) ad un posto nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione: 25 e 26 novembre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

3) a cinque posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali: 6 e 7 dicembre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

4) a due posti nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane: 9 e 10 dicembre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

5) a due posti nella carriera direttiva delle intendenze di finanza: 11 e 12 dicembre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4;

6) ad un posto nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale: 13 e 14 dicembre 1985, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

Il provvedimento con il quale verranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui effettuare le prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, pubblicati nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 10 novembre 1984 — con eccezione dei concorsi *banditi per l'amministrazione periferica del catasto e dei servizi* tecnici erariali, i cui candidati saranno avvertiti a mezzo lettera raccomandta — sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1985.

(1381)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Bari, sede della delegazione regionale della Corte dei conti per la Puglia, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise e Puglia e, risolvere quindi, in modo permanente la grave insufficienza di personale esistente presso le delegazioni regionali interessate;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni trentacinque, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte - Roma, via Baiamonti, 25, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

*Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspi*rante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere le destinazioni indicate all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva, ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Bari, presso l'Università degli studi, facoltà di giurisprudenza, piazza Cesare Battisti, nei giorni 25, 26, 27 e 28 giugno 1985, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del *Corpus Juris* e delle *institutiones* di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla delegazione regionale della Corte dei conti per la Puglia, via G. Matteotti, 70121 Bari, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Dal risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1985
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 247

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

I *a*) diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile;

II *a*) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;

III *a*) contabilità pubblica;
b) diritto finanziario;

IV diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) diritto parlamentare;
f) economia politica;
g) scienza delle finanze;
h) politica economica e finanziaria;
i) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

(1430)

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle sezioni della regione Sardegna

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 8 ottobre 1984, n. 658;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle sezioni della regione Sardegna.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni trentacinque, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti;

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio, nonché il relativo numero telefonico.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero per motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nello annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi eleborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Cagliari, Università degli studi, facoltà di lettere, piazza d'Armi, nei giorni 1, 2, 3 e 4 ottobre 1985, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del *Corpus Juris* e delle *Institutiones* di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dai candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla sezione di controllo della Corte dei conti della regione Sardegna, via A. Lo Frasso, 4, Cagliari, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1985
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 246

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

I *a*) diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile;

II *a*) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;

III *a*) contabilità pubblica;
b) diritto finanziario;

IV diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) diritto parlamentare;
f) economia politica;
g) scienza delle finanze;
h) politica economica e finanziaria;
i) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca e spagnola).

(1431)

Avviso di rettifica al concorso, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare agli uffici con sede in Torino. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 51 del 28 febbraio 1985).

Nel decreto del Presidente della Corte dei conti, in data 13 febbraio 1985, con il quale è stato indetto il concorso indicato in epigrafe, nelle premesse al decreto, XIV riga, leggasi « Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971 » e non « Visto il decreto presidenziale 19 giugno 1971 ».

(1432)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a venticinque posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale, riservato a ragionieri e periti commerciali, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto.

Le prove scritte del concorso, per esami, a venticinque posti di collaboratore in prova della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e manifattura tabacchi di Rovereto indetto con decreto ministeriale n. 00/70132 del 7 dicembre 1983, si svolgeranno in Bologna i giorni 22 e 23 giugno 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso l'Ente autonomo per le fiere, viale Aldo Moro (piazza della Fiera District).

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1985.

(1434)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1985, n. 1.

Modifica della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, in materia di interventi in conto capitale a sostegno delle strutture turistico-ricettive.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

Allo scopo di promuovere il miglioramento degli esercizi ricettivi della Liguria, la Regione concede contributi in conto capitale secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.
Soggetti destinatari e interventi finanziabili

I contributi sono concessi a proprietari o gestori di esercizi ricettivi esistenti, classificati ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, e successive modificazioni, per la costruzione ed il miglioramento dei seguenti impianti:

a) idrico e igienico-sanitario;
b) ascensore, montacarichi, montavivande;
c) riscaldamento e aria condizionata;
d) citofono, telefono, filodiffusione e TV;
e) antincendio.

Ai soggetti di cui al primo comma sono concessi contributi anche per il rinnovo degli arredi, per la costruzione ed il miglioramento delle sale di uso comune, degli impianti sportivi e ricreativi e delle aree di parcheggio ad uso degli ospiti.

Sono inoltre concessi contributi a cooperative legalmente costituite tra proprietari o gestori di aziende ricettive di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, per l'allestimento, il potenziamento ed il miglioramento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature, di locali atti all'organizzazione e gestione comune di servizi di prenotazione, amministrazione, lavanderia, stireria, nonché per la conservazione e distribuzione di prodotti e materiali ad uso esclusivo degli associati.

Le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati non sono in ogni caso ammissibili a contributo.

Art. 3.
Misura del contributo

Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo la misura del singolo contributo, per una spesa massima ammissibile di L. 100.000.000, è pari al 50 per cento dei primi 50.000.000 ed al 30 per cento della somma restante.

Art. 4.
Divieto di cumulo

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste da leggi statali o regionali.

Nell'ambito della presente legge, e con riferimento allo stesso esercizio ricettivo, è consentito, per interventi diversi da quelli già incentivati, presentare successive istanze purché il contributo relativo all'istanza precedente sia stato già liquidato.

Art. 5.
Termine e modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono riferirsi a opere ancora da iniziare o acquisti da effettuare ed essere indirizzate al presidente della giunta regionale tra il 1° gennaio ed il 15 febbraio di ogni anno, corredate, a pena di inammissibilità, da:

1) relazione illustrativa dell'intervento;
2) computo metrico estimativo per le opere da realizzare;
3) preventivi di spesa per gli arredi e le attrezzature.

Qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario, quest'ultimo dovrà sottoscrivere la domanda dichiarando il proprio assenso ai fini dell'apposizione del vincolo di destinazione che verrà a gravare sull'immobile ai sensi del successivo art. 10.

Art. 6.
Criteri di priorità

Viene data priorità alle domande i cui interventi riguardino prevalentemente i requisiti obbligati per il livello di classificazione attribuito all'esercizio o requisiti, obbligati o fungibili, che concorrano in modo determinante all'ottenimento di un livello superiore.

Fra le domande comprese nel comma precedente e fra quelle in esso non comprese, viene data precedenza, nell'ordine, alle domande relative ad esercizi ricettivi ad apertura annuale ed a quelli che non hanno fruito dei contributi di cui alle leggi regionali 30 novembre 1976, n. 38, 6 luglio 1978, n. 36 e 19 dicembre 1983, n. 48.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria ed ammissione al contributo

Sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 6, la giunta regionale, entro il 15 maggio di ogni anno, approva la graduatoria delle domande indicando quali, nei limiti dello stanziamento di bilancio, risultano immediatamente ammissibili a contributo. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione di quella successiva.

Le domande ammesse a contributo dovranno entro il 15 ottobre, essere completate a pena di decadenza, con la seguente documentazione:

a) atto di vincolo di cui al successivo art. 10, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari;

b) concessione o autorizzazione edilizia, quando prescritte, con allegati elaborati di progetto;

c) dichiarazione del comune competente da cui risulti la data di inizio delle opere assentite;

d) licenza di esercizio.

I servizi regionali competenti potranno chiedere ogni ulteriore documento si rendesse necessario al perfezionamento della istruttoria.

Le domande che, utilizzando somme a qualsiasi titolo resesi disponibili, sono ammesse a contributo successivamente all'approvazione della graduatoria prevista dal presente articolo, devono essere completate con la documentazione di cui al terzo comma, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al contributo.

Art. 8.
Concessione e liquidazione del contributo

I contributi sono concessi, entro il 30 novembre di ogni anno, dalla giunta regionale con propria deliberazione nella quale è fissato il termine, non superiore a mesi dodici, entro cui le opere e gli acquisti devono essere completati.

La giunta regionale, su istanza motivata, può prorogare il predetto termine per non più di mesi sei nei casi in cui i ritardi non siano imputabili alla volontà del beneficiario.

La liquidazione del contributo è effettuata ad ultimazione dei lavori e previo accertamento, anche tramite gli enti provinciali per il turismo, delle opere compiute e degli acquisti effettuati, sulla base di idonea documentazione tecnica e commerciale.

La liquidazione del contributo può essere anticipata, a richiesta del beneficiario, a fronte di spese validamente documentate dallo stesso oppure dietro presentazione di fidejussioni bancarie o assicurative.

Art. 9.
Revoca del contributo

La giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate:

a) quando l'intervento non venga effettuato entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

b) qualora vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;

c) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall'art. 10, cessi l'attività ricettiva dell'esercizio o venga mutata, senza la preventiva autorizzazione, la destinazione ricettiva dell'immobile.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) la giunta regionale può disporre, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate purché l'esecuzione parziale delle opere o degli acquisti consenta la fruibilità di quanto realizzato.

Le somme recuperate dalla Regione nei casi previsti dal presente articolo e riferite alle assegnazioni statali di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, sono iscritte in appositi capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio regionale immediatamente successivo.

Art. 10.

Vincolo di destinazione

Fino a quando con successiva legge regionale non si sia provveduto all'attuazione dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, il vincolo di destinazione degli immobili per i quali è stato concesso il contributo ai sensi della presente legge è regolato dalle norme contenute nel presente articolo.

Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di anni dieci decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La giunta regionale può autorizzare il mutamento della destinazione quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

Il mutamento della destinazione è subordinato alla restituzione del contributo, maggiorato da un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

L'elenco degli esercizi ricettivi vincolati è tenuto presso la Regione e pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

Le domande presentate per ottenere i contributi ai sensi della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, e successive modificazioni, non finanziate per esaurimento degli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 sono valutate, unitamente a quelle presentate entro il 15 febbraio 1985, ai sensi della presente legge ed in base alle modalità, procedure e criteri ivi stabiliti.

Art. 12.

Utilizzo dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato

I fondi di cui al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono introitati nel bilancio regionale secondo le norme previste dalla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, e sono utilizzati per finanziare gli interventi previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 15 marzo 1984, n. 15, nonché, con riferimento alle domande indicate al precedente art. 11, per gli interventi di cui alla legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, e successive modificazioni, secondo i criteri e le modalità in tali leggi indicati.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie e finali

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1984:

1) nello stato di previsione dell'entrata:

aumento di L. 3.174.400.000 in termini di competenza e di cassa della previsione del cap. 1270 « Fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico »;

istituzione del cap. 2560 « Recupero per revoca ai beneficiari dei contributi statali in conto capitale finanziati con i fondi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 », per memoria;

2) nello stato di previsione della spesa:

aumento di L. 1.174.400.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del cap. 8506 « Contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero finanziati con i fondi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 »;

istituzione del cap. 8507 « Impiego delle somme per la concessione di contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero, già assegnate per le finalità previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, e recuperate per revoca ai beneficiari », per memoria;

istituzione del cap. 8551 « Contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche collegate al movimento congressuale finanziate con i fondi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 », con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 14.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 9 gennaio 1985

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato con legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1985, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1985 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, recante « Norme in materia di bilancio e contabilità ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 gennaio 1985

MAGNANI

(470)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	195.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850640)

L. 500